

**COLLANA DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA**

Terza Serie

ALESSANDRO AGRÌ

**LA COSTITUZIONE
DELLA REGGENZA ITALIANA
DEL CARNARO (1920)**



GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO

INTRODUZIONE

Il XX secolo irrompeva, con il suo «intenso dinamismo»¹, nelle trame della modernità, aprendo le porte alla «nuova storia»². Il concatenarsi di fenomeni economici, giuridici e sociali quali lo sviluppo della ‘grande industria’³, la nascita della ‘società di massa’⁴, l’acuirsi della ‘questione sociale’⁵ e la prima guerra mondia-

¹P. GROSSI, *La storia del diritto in una facoltà giuridica, oggi!*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, XCIV, 2021, 45.

²L. MOSSA, *Trattato del nuovo diritto commerciale secondo il codice civile del 1942*, Milano, 1942, 47.

³Per un’ampia panoramica sul tema in parola si rimanda a C. BARBAGALLO, *Le origini della grande industria contemporanea (1750-1850). Saggio di storia economico-sociale*, voll. I-II, Firenze, 1929-1930; R. ROMEO, *Breve storia della grande industria in Italia*, Bologna, 1961; mentre con riferimento alla legislazione si veda A. OSTI GUERAZZI, *Grande industria e legislazione sociale in età giolittiana*, Torino, 2000. In particolare, sulla mobilitazione industriale si vedano L. TOMASSINI, *Lavoro e Guerra. La mobilitazione industriale italiana 1915-1918*, Napoli, 1997; P. DI GIROLAMO, *Militari, manodopera, imprenditori durante la Grande Guerra. Studi sulla mobilitazione industriale italiana 1915-1918*, Villamagna, 2008. Sulle conseguenze giuridiche derivanti dallo sviluppo della società industriale (soprattutto in tema di proprietà e impresa) si consultino F. WIEACKER, *Industriegesellschaft und Privatrechtsordnung*, Frankfurt am Main, 1974, trad. it. a cura di G. Liberati, *Diritto private e società industriale*, Napoli, 1983; G. CAZZETTA, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, 2007, 3-26; F. MAZZARELLA, *Percorsi storico-giuridici dell’impresa. Dall’entreprise all’Unternehmen*, Palermo, 2012; ID., *Un diritto per l’Europa industriale. Cultura giuridica ed economica dalla Rivoluzione francese al secondo dopoguerra*, Milano, 2016, 207-304; L. GAETA, *Aspetti giuslavoristici della mobilitazione industriale italiana nella prima guerra mondiale*, in E. BRAMESHUBER, M. FRIEDRICH, B. KARL (a cura di), *Festschrift Franz Marhold*, Wien, 2020, 519-528.

⁴Cfr. A. GIBELLI, *Grande guerra e società di massa*, Città di Castello, 1982.

⁵Cfr. G. BAGLIO, *La questione sociale e la guerra. Discorso del regio provveditore agli studi G. Baglio per l’inaugurazione dell’anno 1917-18 nell’Università Popolare di Bari, il 9 dicembre 1917*, Bari, 1917.

le⁶ sembrava profetizzare l'imminente avvento di una 'nuova era'⁷. La 'grande guerra' dava una spinta propulsiva al cambiamento epocale già *in fieri*, minando le basi del «vecchio mondo»⁸ liberale e borghese⁹, ergendosi così a «vera fine del XIX secolo»¹⁰. Al cospetto della vivace e complessa società del dopoguerra¹¹, innanzi al sorgere di bisogni straordinari dettati dalle esigenze belliche e al cementificarsi della solidarietà nazionale¹², lo Stato liberale mostrava tutti i suoi limiti¹³. La legislazione eccezionale di guerra¹⁴ ridisegnava i rapporti tra diritto

⁶Cfr. G. RASI, *Tutto è cambiato con la prima guerra mondiale. Società ed economia dal 1915 al 1922*, Chieti, 2015.

⁷Cfr. G. CAZZETTA, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali*, cit., 19.

⁸O. DELLA TORRE, *Il concetto sindacalista dello Stato*. Studio filosofico-giuridico, Firenze, 1924, 134, 135.

⁹Sui movimenti rivoluzionari sviluppatasi in diversi Paesi d'Europa all'indomani della 'grande guerra' si rimanda a E. BOUCHARD, R. GAGLIARDI, G. POLO (a cura di), *Le Rivoluzioni sconfitte: 1919-1921*, Roma, 1993; G. VOLPE, *Storia costituzionale degli italiani, 2: Il popolo delle scimmie (1915-1945)*, Torino, 2015, 37 ss.

¹⁰T. ASCARELLI, *Sviluppo storico del diritto commerciale e significato dell'unificazione*, in *Rivista del Notariato*, VII, 1953, 110. Trattasi di una vera e propria cesura, di punto di non ritorno: infatti nemmeno il ritorno al tempo di pace «era in grado di riportare indietro gli orologi istituzionali, di ripristinare i vecchi equilibri». Così, L. MANNORI, B. SORDI, *Storia del diritto amministrativo*, Roma-Bari, 2001, 456.

¹¹Per un quadro storico sul primo dopoguerra italiano si rimanda a G. SABBATUCCI (a cura di), *La crisi italiana del primo dopoguerra. La storia e la critica*, Roma, 1976; M. MERIGGI (a cura di), *Parlamenti di guerra (1914-1945). Caso italiano e contesto europeo*, Napoli, 2017; F. ROGGERO, *Il diritto al fronte. Trasformazioni giuridiche e sociali in Italia nella grande guerra*, Soveria Mannelli, 2020.

¹²In Italia, già prima della guerra, molte correnti politiche criticavano la politica di assenteismo statale: sarà il conflitto, scriveva Piero Sacerdoti, ad «imporre bruscamente l'abbandono delle politiche individualiste». È nei momenti di pericolo infatti che «tutte le forze sociali si ordinano per la salute pubblica e per la difesa della società». La guerra pertanto rappresentò una vera e propria «lezione di solidarietà nazionale». Essa contribuì a consolidare la coscienza nazionale «imponendo la solidarietà per il bene della patria». Uscita dalla guerra materialmente impoverita, l'Italia «aveva bisogno della concordia di tutte le sue forze» per sfruttare al massimo le proprie risorse; da qui il necessario inquadramento delle energie sociali nello Stato. P. SACERDOTI, *L'associazione sindacale nel diritto italiano*, Roma, 1926, 53-55.

¹³Cfr. A. MAZZACANE (a cura di), *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*, Napoli, 1986; G. SABBATUCCI, *La crisi dello Stato liberale*, in ID., V. VIDOTTO (a cura di), *Storia d'Italia*, IV, Roma-Bari, 1994, 101-169.

¹⁴«La legislazione eccezionale di guerra [...] ci consegna - scriveva Paolo Grossi - un

privato e pubblico, avviando «la più grande crisi del diritto privato»¹⁵. Lungi dal sostanzarsi in un mero intervento transitorio, questo *ius singulare*¹⁶ conteneva *in nuce* i «germi di un diritto nuovo»¹⁷, mettendo in discussione «i cardini della cultura giuridica, e con essi gli automatismi dell’impianto napoleonico»¹⁸. E il principio individualistico¹⁹, scriveva Costantino Mortati, cedeva così il passo «all’affermazione della priorità del sociale»²⁰.

Già dalla fine del XIX secolo, i corpi intermedi riemergevano riottosamente dalla ‘quarantena’ nella quale furono confinati dalla

primo esempio di atti legislativi che, dimentichi (dimentichi per la necessità e urgenza) della tanto difesa astrattezza del diritto borghese, prendono in considerazione fatti economici e condizioni fattuali dei cittadini, incrinando così decrepiti dogmi del diritto civile codificato che aveva preteso di valutare solo astrattamente istituti capitali come la proprietà e il contratto». P. GROSSI, *Le comunità intermedie, tra moderno e post-moderno*, Genova, 2005, 62. Sulla legislazione eccezionale di guerra e sulla cosiddetta smobilitazione legislativa, le voci più rilevanti sono quelle di Pietro COGLIOLO (*La legislazione di guerra nel diritto civile e commerciale. La colpa, I danni, la forza maggiore*, Torino, 1916), Francesco FERRARA (*Diritto di guerra e diritto di pace*, in *Rivista del diritto commerciale*, XVI, 1918, 685-686) e Salvatore GALGANO (*La smobilitazione legislativa*, in *Il diritto commerciale*, XII, 1920, 302-306). Per una sintesi sul tema in oggetto, si consultino G. ALPA, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma, 2000, 240-262; ID., *Diritto civile italiano. Due secoli di storia*, Bologna, 2018, 398-403; R. BRACCIA, *La legislazione della grande guerra e il diritto privato*, in A. SCIUMÈ (a cura di), *Il diritto come forza, la forza del diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra medioevo ed età contemporanea*, Torino, 2012, 187-215; F. ROGGERO, *‘Uno strumento molto delicato di difesa nazionale’. Legislazione bellica e diritti dei privati nella Prima guerra mondiale*, Roma, 2020.

¹⁵F. VASSALLI, *Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato*, in *Rivista del diritto commerciale*, I, 1919, 1, ora in ID., *Studi giuridici*, vol. II, Milano, 1960, 341.

¹⁶Cfr. P. COGLIOLO, *La legislazione di guerra*, cit., 5.

¹⁷F. FERRARA, *Diritto di guerra e diritto di pace*, cit., 685, 686.

¹⁸F. MAZZARELLA, *Un diritto per l’Europa industriale*, cit., 219.

¹⁹I principi della civiltà individualistica hanno infatti «favorito la concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi in nome dell’eguaglianza, hanno reso i lavoratori schiavi dell’industria in nome della libertà, ed hanno ispirato la lotta di classe in nome della fraternità». G. e S. SPINETTI, *Diritto al lavoro e crisi del diritto*, Padova, 1959, 54, 55.

²⁰C. MORTATI, *La Costituzione di Weimar*, Firenze, 1946, 59. Su Mortati si veda M. GALIZIA, P. GROSSI (a cura di), *Il pensiero giuridico di Costantino Mortati*, Milano, 1990; nonché da ultimo M. FIORAVANTI, *Costantino Mortati: uno Stato ‘di tipo nuovo’*, in *Nomos*, 1, 2014.

Rivoluzione francese²¹. Il fenomeno «naturale»²² quanto «insopprimibile»²³ dell'associazionismo²⁴ coinvolgeva soprattutto i soggetti economicamente e socialmente svantaggiati²⁵, ossia i lavoratori, i quali vedevano nel sindacato²⁶ la loro 'cellula protettiva'. Allora lo

²¹ Il movimento associazionistico sindacale fu descritto da Gaspare Ambrosini come «uno dei fenomeni più imponenti della storia contemporanea», esso infatti «investe la vita in tutti i campi». G. AMBROSINI, *Il sindacalismo nella storia contemporanea*, cit., 49.

²² G. AMBROSINI, *Il sindacalismo nella storia contemporanea (L'esperienza russo e quello italiano)*, in *Studi di diritto pubblico e corporativo*, XXVII, 1928, 49.

²³ Bruno Biagi descrisse il movimento di associazione professionale quale «fenomeno insopprimibile della società moderna [...] uno dei principali fattori della così detta crisi dello Stato moderno», sorto con l'obiettivo e per l'esigenza di smascherare e combattere la «finzione della neutralità dello Stato sotto cui si celava il privilegio dei detentori del potere economico ed insieme di quello politico». Così, B. BIAGI, *Lo Stato corporativo*, Roma, 1934, 6, 23.

²⁴ Sul diritto di associazione si consultino F. SOFIA, *Il diritto d'associazione nella crisi di fine secolo: l'Italia in una prospettiva comparata*, in *Cheiron*, 35-36, 2001, 85-138; P. PASSANITI, *Tra repressione e tolleranza. Il diritto di associazione e dissenso tra Otto e Novecento*, in G. BERNARDINI, A. BORGHI, V. FANCIULLI, G. LUZZETTI (a cura di), *Scritti in ricordo di Luciana Fortina*, Firenze, 2013, 167-183; ID., *Eguaglianza, diritto di associazione e laicità. Il significato costituzionale dell'abrogazione delle corporazioni nel 1864*, in P. MAFFEI, G.M. VARANINI (a cura di), *Honos alit artes. Studi per il settantesimo anno di Mario Ascheri. L'età moderna e contemporanea. Giuristi e istituzioni tra Europa e America*, Firenze, 2014, 111-120.

²⁵ Verso la fine del secolo aumentarono notevolmente gli scioperi: secondo quanto riporta Piero Sacerdoti, furono 125 nel 1889 e 260 nel 1899. Cfr. P. SACERDOTI, *L'associazione sindacale nel diritto*, cit., 43. Sul punto, si rimanda a G.C. JOCTEAU, *L'armonia perturbata. Classi dirigenti e percezione degli scioperi nell'Italia liberale*, Torino, 1981.

²⁶ Assai copiosa è la letteratura relativa alle origini dei sindacati e della dottrina sindacalista in Italia. Si veda tra tutti I.M. SACCO, *I tre sindacalismi. La restaurazione sociale sulla base delle classi organizzate*, Vicenza, 1919; ID., *Storia del sindacalismo. Il 'Risorgimento' del lavoro*, Milano, 1942; ID., *Storia e dottrina sindacale*, Roma, 1956; A. GRADILONE, *Storia del sindacalismo*, vol. III, Milano, 1959; U. ROMAGNOLI, T. TREU, *I sindacati in Italia. Storia di una strategia (1945-1976)*, Bologna, 1977; L. TREZZI, *Sindacalismo e cooperazione dalla fine dell'Ottocento all'avvento del fascismo*, Milano, 1982; AA.VV., *Storia del sindacato. Dalle origini al corporativismo fascista*, Venezia, 1982; M. RICCIARDI, *Sindacati, politica, contrattazione. Lezioni di storia sindacale*, Bologna, 1992; e da ultimo A. VOLPI, *Quando il lavoro faceva la storia. Sindacati e sindacalisti*, Pisa, 2019. Più in generale sul movimento operaio si consulti V. FOA, *Per una storia del movimento operaio*, Torino, 1980. Per uno sguardo ai profili giuridici connessi al tema in questione si veda I. STOLZI (a cura di), *Sindacati e diritto del lavoro tra dittature e democrazie nell'Europa mediterranea e latina del XX secolo*, Milano, 2019. Più in generale, sull'origine e sviluppo

Stato borghese, per rafforzare «l'edificio imposto dall'alto»²⁷, aveva fatto tabula rasa di tutti i corpi intermedi, annullando pertanto ogni forma di intermediazione tra Stato e cittadini e ignorando ogni elemento fattuale²⁸, espressione della vitalità delle formazioni sociali. Ora invece al cospetto di una società «che va sempre più perdendo il suo carattere atomistico»²⁹, la diroccata struttura liberale-borghese

del diritto del lavoro, si consultino L. DEL PANE, *Storia del lavoro in Italia. Dagli inizi del secolo XVIII al 1815*, Milano, 1958; ID., *La storia come storia del lavoro. Discorsi di concezione e di metodo*, Bologna, 1971; M. CASANOVA, *Il diritto del lavoro nei primi decenni del secolo. Rievocazioni e considerazioni*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 5, 1986, 231 ss.; C. VANO, *Il diritto del lavoro nella storiografia giuridica germanica: prospettive a confronto*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XVII, 1987, 129-144; G. CAZZETTA, *Leggi sociali, cultura giuridica ed origini della scienza giuslavoristica in Italia tra Otto e Novecento*, in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 17, 1988, 155-262; L. CASTELVETRI, *Il diritto del lavoro delle origini*, Milano, 1994; U. ROMAGNOLI, *Il lavoro in Italia. Un giurista racconta*, Bologna, 1995; G. AUBIN, J. BOUVERESSE, *Introduction historique au droit du travail*, Paris, 1995; G. CAZZETTA, *Il diritto del lavoro e l'insostenibile leggerezza delle origini*, in *Quaderni fiorentini*, 25, 1996, 543-572; M. NAPOLI (a cura di), *La nascita del diritto del lavoro. Il contratto di lavoro di Lodovico Barassi cent'anni dopo. Novità, influssi, distanze*, Milano, 2003; P. PASSANITI, *Storia delle origini del diritto del lavoro in Italia (1865-1920): la questione del contratto di lavoro nel periodo liberale*, Siena, 2004; ID., *Storia del diritto del lavoro*, I, *La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale, 1865-1920*, Milano, 2006; ID., *Il lavoro come proprietà nell'Italia postunitaria. Gli anni dell'esegesi*, in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari*, Soveria Mammelli, 2008, II, 487-526; U. ROMAGNOLI, *Giuristi del lavoro. Percorsi italiani di politica del diritto*, Roma, 2009; L. GAETA, P. PASSANITI, *La falsa partenza. "Una vita difficile" per il diritto del lavoro nel dopoguerra*, in L. ZOPPOLI, A. ZOPPOLI, M. DELFINO (a cura di), *Una nuova Costituzione per il sistema di relazioni sindacali?*, Napoli, 2014, 89-103; S. MUSSO (a cura di), *Storia del lavoro in Italia. Il Novecento 1896-1945. Il lavoro nell'età industriale*, Roma, 2015; P. PASSANITI, *Per una storia del lavoro senza frontiere: lavori, storie e diritti*, in L. CERASI (a cura di), *Le libertà del lavoro. Storia, diritto, società*, Palermo, 2016, 191-208; V. CRESCENZI, *Libertà, lavoro, diritto. Studi storici di diritto del lavoro*, Roma, 2018; U. ROMAGNOLI, *Giuristi del lavoro nel Novecento italiano. Profili*, Roma, 2018; L. GAETA, *1919. L'anno in cui ri(cominciò) il diritto del lavoro*, in *Diritti, Lavori, Mercati*, 2, 2019, 189-200; ID., *Storia (illustrata) del diritto del lavoro italiano*, Torino, 2020; *Il diritto del lavoro e la sua evoluzione. Scritti in onore di Roberto Pessi*, 3 voll., Bari, 2021.

²⁷ M. ROSBOCH, *Le comunità intermedie fra libertà e potere nella tradizione occidentale*, in P. GROSSI, *Le comunità intermedie*, cit., 15.

²⁸ Sulle ragioni della «neutralità dello Stato» innanzi ai fenomeni sociali si veda P. SACERDOTI, *L'associazione sindacale nel diritto*, cit., 59.

²⁹ S. ROMANO, *Lo Stato moderno e la sua crisi. Discorso per l'inaugurazione dell'an-*

«non appare all'altezza dei tempi»³⁰ proprio perché «non tiene conto del pulsare nel suo seno della vita dei gruppi»³¹.

Tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX, la Rivoluzione francese fu colpita da serrate critiche. Pur avendo indubbi meriti, essa fu tacciata di aver deliberatamente trascurato le «necessità di associazione, esigenze insopprimibili e insite in ogni forma di vita»³², rendendosi così responsabile di aver equiparato il diritto di associazione ad un delitto³³.

La Rivoluzione «venne a far crollare gli ultimi puntelli di antico regime»³⁴, combattendo in nome dei diritti umani e dell'uguaglianza innanzi alla legge gli antichi privilegi, e gettando così le fondamenta dello Stato moderno monoclasse imperniato sulla concezione atomistica e individualistica³⁵. In questo contesto, il diritto si riduceva alla legge imposta dall'alto, ossia alla mera volontà dei governanti. Questo Stato eretto a presidio dei diritti naturali e individuali si disinteressava del problema economico; di conseguenza il diritto e l'economia iniziarono a correre su due binari diversi, destinati, almeno sino alle nuove rivoluzioni sociali del XIX secolo, a non incrociarsi.

Durante l'Ottocento si assiste, come rilevò Gaston Morin³⁶, ad un'imbarazzante separazione, sempre più netta e abissale, tra l'or-

no accademico nella R. Università di Pisa letto il 4 novembre 1909 dal Prof. Santi Romano, Pisa, 1909, 28.

³⁰ S. DE SIMONE, *Verso il corporativismo democratico*, in A. CANALETTI GAUDENTI, S. DE SIMONE (a cura di), *Verso il corporativismo democratico*, Bari, 1951, 275. Il «vecchio parlamento» dello Stato liberale non avrebbe potuto rappresentare le «nuove forze». Lo ribadiva Vito Panunzio utilizzando la metafora del «vaso vecchio»: «se ci si ostina ad inserirvi vino nuovo e frizzante si finirà per romperlo definitivamente». Così, V. PANUNZIO, *L'esigenza sindacale dello Stato moderno*, in *Pagine libere*, settembre-novembre 1949, 221 ss., ora in *Verso il corporativismo democratico*, cit., 261.

³¹ S. DE SIMONE, *Verso il corporativismo democratico*, cit., 275.

³² P. SACERDOTI, *L'associazione sindacale nel diritto*, 11.

³³ Cfr. F. PERGOLESÌ, *Sindacalismo operaio. Appunti storico-giuridici*, Città di Castello, 1922, 25.

³⁴ O. DELLA TORRE, *Il concetto sindacalista dello Stato*, cit., 12.

³⁵ Cfr. O. DELLA TORRE, *Il concetto sindacalista dello Stato*, cit., 17.

³⁶ Su tale argomento si rimanda all'opera di G. MORIN, *La révolte des faits contre le Code*, Paris, 1920.

dinamento giuridico e la realtà. Proprio nel corso del cosiddetto «secolo sindacale»³⁷, si svilupparono spontaneamente forme di collaborazione tra forze affini³⁸ in un contesto assai ostile e in un'atmosfera di grande incomprendimento³⁹. Ciò era dovuto all'abolizione e alla messa al bando di qualsiasi forma di 'società particolare', sotto minaccia di gravi sanzioni penali. Le coalizioni erano considerate un costante pericolo per i singoli, nonché inutili forme di mediazione tra individuo e società. Portando ad estreme conseguenze i principi individualistici che le avevano dato impulso, la Rivoluzione francese metteva alla berlina qualsivoglia forma intermedia tra cittadino e Stato. In questo contesto, le associazioni, evidenziava Wilhelm von Sturmfels⁴⁰, apparivano elementi di indisciplina e di disintegrazione dell'ordinamento vigente, mostrando un volto schiettamente rivolu-

³⁷ G. PIGHETTI, *Sindacalismo fascista*, Milano, 1924, 154.

³⁸ La prima condanna dello Stato moderno e la richiesta di una disciplinata costituzione sociale arrivò dal socialismo utopistico. Nel pensiero di Saint Simon, Fourier, Owen e Blanc e nella costituzione delle prime associazioni operaie e di mutuo soccorso a carattere cooperativistico è possibile scorgere le basi prodromiche, quantunque disorganiche ed astratte, del futuro movimento sindacale. Toccherà ai tre profeti del pensiero sindacalista rivoluzionario Mazzini, Marx e Proudhon assegnare al suddetto movimento un contenuto realistico e organico «con genialità e profondità di filosofi e con sentimento di umanitari». O. DELLA TORRE, *Il concetto sindacalista dello Stato*, cit., 25. L'esigenza di una nuova e più armonica organizzazione giuridica emergeva dalla «critica demolitrice di Marx», dall'«invettiva romantica di Proudhon in difesa della libertà» e dall'«apostolato di Giuseppe Mazzini». A questi antesignani del sindacalismo si deve la «riaffermazione solenne della sovranità del lavoro nell'economia». *Ivi*, 48, 49. Giuseppe Mazzini affrontò la questione economico-sociale come problema di organizzazione di lavoro e di associazione, rinnovando profondamente le fondamenta dello Stato. All'individualismo della Rivoluzione francese egli sostituì un'unità spirituale superiore, la Nazione. Contro la 'legge del salario', che pone l'operaio in evidente posizione d'inferiorità al cospetto del capitalista, Mazzini esaltava la libertà del lavoro, definendo lo Stato la 'Società dei lavoratori'. Questi ultimi avrebbero avuto il compito di trasformare la 'costituzione individualista' depurandola degli svantaggi e degli eccessi della concorrenza.

³⁹ Le redive organizzazioni, risvegliate dalla nuova e imponente struttura industriale, dal 'macchinismo' e dall'agglomerato delle masse operaie venivano talvolta tollerate, altre volte riconosciute, altre ancora ostacolate dallo Stato. L'iniziale atteggiamento del potere pubblico verso le nuove associazioni professionali fu nel segno di un «agnosticismo giuridico», carattere tipico dello Stato moderno. Cfr. A. SERMONTI, *Il diritto sindacale italiano*, cit., 32, 33.

⁴⁰ Cfr. W. STURMFELS, *Arbeiterschaft und Staat*, Lipsia, 1924, 8.

zionario. Gli studiosi però non imputavano la decadenza delle associazioni professionali solamente ai severi decreti anti-corporativi di fine Settecento: la legge Le Chapelier, approvata dall'Assemblea il 17 giugno del 1791⁴¹, rappresentava il colpo di grazia inferto alle corporazioni, le quali si trovavano già da parecchio tempo nell'incapacità di adattarsi alle mutate condizioni economiche e sociali⁴². Questa scarsa propensione a ristrutturarsi in base al nuovo contesto che, secondo economisti e filosofi francesi, era tale da richiedere un regime di maggior libertà e l'abolizione di ogni forma di monopolio e privilegio⁴³, portava i rigidi corpi professionali a siglare la propria condanna a morte⁴⁴. Il rigorismo delle corporazioni, che connotava sia la loro disciplina interna sia la tutela della produzione, appariva ormai inadatto al moderno assetto economico-sociale. Co-

⁴¹ Il *dies a quo* del movimento anti-corporativo francese può individuarsi, prima della Rivoluzione, nell'editto dell'economista fisiocratico Robert-Jacques Turgot (*Contrôleur général des finances*) del 1776. Tale editto, però, non venne registrato dal Parlamento. Nello stesso anno, Jean Étienne Bernard Clugny, baron de Nuits, ripristinò parzialmente le corporazioni, le quali vennero abolite la notte del 4 agosto 1789. Successivamente però un decreto del 21 agosto 1790, assai contrastato, riconobbe ai francesi il diritto di riunirsi pacificamente e, osservando le disposizioni di legge, anche di formare società libere. La legge Le Chapelier del 1791 affermò in maniera granitica «non vi sono più corporazioni nello Stato»; infine il *Code Pénal* del 1810 eliminò definitivamente ogni forma di società particolare, prevedendo nuove sanzioni e introducendo l'autorizzazione governativa per ogni gruppo superiore a venti persone, pena lo scioglimento dello stesso e l'irrogazione di ammende. Non venne colpito invece l'innocuo mutualismo, soprattutto in quanto scaricava in gran parte di gravi oneri la beneficenza pubblica e privata». A. GRADILONE, *Storia del sindacalismo*, cit., 4. La legge Le Chapelier verrà poi abrogata il 21 marzo 1884 dal Parlamento francese, dopo venti anni di 'tolleranza sindacale', proprio nel periodo in cui sorsero le prime Borse del lavoro, animate da Fernand Pelloutier considerato da molti «il più grande nome nella storia dei sindacati». M. LEROY, *La Coutume ouvrier*, vol. II, Paris, 1913, 517. In Inghilterra invece nello stesso torno d'anni entrò in vigore il General Combination Act (1799) contro le coalizioni di operai e rimarrà in vigore sino al 1824.

⁴² Cfr. R. CIASCA, *Le ragioni della decadenza delle corporazioni medievali*, Milano, 1934.

⁴³ Cfr. P. SACERDOTI, *L'associazione sindacale nel diritto*, cit., 15.

⁴⁴ Le «gloriose corporazioni di arti e mestieri» infatti andarono incontro ad una sorta di degenerazione: esse «si erano con il tempo trasformate in circoli socialmente chiusi, inceppando, con disposizioni e regolamenti restrittivi ed esageratamente casistici, il dilatarsi della produzione e opponendosi a qualsiasi innovazione di ordine tecnico». A. BOSCHINI, *Momenti di storia del movimento operaio*, Roma, 1963, 24.

sì, dal XVI secolo, esse si trasformarono in strumenti di oppressione fiscale, acquisendo i connotati di una detestabile tirannia e traducendosi in istituzioni grottescamente anacronistiche⁴⁵. Nel XVIII secolo, le associazioni ereditate dal Medioevo⁴⁶ sembravano aver esaurito la loro linfa vitale. Travolte dalla nuova organizzazione economica e politica e incapaci di rendersi protagoniste di ulteriori sviluppi al cospetto del mutato quadro sociale, le corporazioni erano destinate ad un'imminente decadenza. Un'involuzione già annunciata quindi che esulava ed andava ben oltre i decreti di abolizione, i quali, a partire dalla seconda metà del Settecento, segnavano lo *zenith* delle corporazioni⁴⁷. Tuttavia, le nuovissime organizzazioni che stavano sorgendo a fine Settecento poco avevano in comune con le antiche corporazioni; così, le 'leggi oppressive' travolsero anche le prime. La legge Le Chapelier, imbevuta delle dottrine fisiocratiche di Turgot, si poneva, in astratto, l'obiettivo di impedire la resurrezione delle corporazioni di antico regime ma, nella pratica, finiva per combattere le

⁴⁵ Come notava Sermonti, richiamandosi agli scritti di Solmi, Ranalletti ed Alberti, esse tra Quattro e Cinquecento non assolvevano più ai compiti per i quali nacquero nel Medioevo. In un periodo caratterizzato da una forte disgregazione del potere statale, esse sorsero come organi di autodifesa sociale e di mantenimento del potere pubblico al fine di: 1) raggruppare, ordinare e disciplinare le forze della produzione; 2) promuovere le industrie e migliorare le tecniche; 3) conservare le funzioni statali che la pubblica autorità non aveva né la forza né la capacità di esercitare. Successivamente, innanzi al mutato quadro istituzionale, economico e sociale del Cinquecento, e soprattutto con il sorgere degli Stati nazionali moderni, tali corporazioni erano destinate a trasformarsi e a decadere. Cfr. A. SERMONTI, *Il diritto sindacale italiano*, cit., 29, 30.

⁴⁶ Fuorviante e anacronistico sarebbe rintracciare le sue origini nell'associazionismo medievale. Anzi, come notava Sermonti, il Medioevo è forse l'unica epoca storica in cui il «divieto dell'organizzazione sindacale - il divieto di 'far ressa' - fu pieno e rigoroso ed efficace». A. SERMONTI, *Il diritto sindacale italiano*, cit., 52. Nel Medioevo, le poche associazioni operaie agirono in sordina e in maniera furtiva talvolta anche in contrasto con le corporazioni, successivamente con il formarsi degli Stati nazionali e con il germogliare dell'economia capitalista nascevano i moderni sindacati. Così, O. DELLA TORRE, *Il concetto sindacalista dello Stato*, cit., 172.

⁴⁷ La lotta contro le corporazioni fu condotta soprattutto in Francia nel segno delle teorie individualistiche e fisiocratiche. In Italia, le prime leggi repressive furono emanate nella Lombardia Austriaca il 9 luglio 1770 e il 27 luglio 1787. L'abolizione delle corporazioni nei singoli Stati italiani terminò solo nel 1848; mentre risale al 29 maggio 1864 l'ultima legge (n. 1797) che sancì la messa al bando di tutte le «università, compagnie, unioni, associazioni, maestranze e simili altre corporazioni industriali privilegiate di operai esistenti nel Regno d'Italia sotto qualsiasi denominazione».

primordiali associazioni operaie⁴⁸. La libertà di associazione, di cui godevano allora almeno formalmente i cittadini, venne così soppressa e il quarto stato fu condannato ad un isolamento forzato.

Nel quadro di quella che Tocqueville definì «l'arte di associarsi»⁴⁹, il sindacato (e più in generale tutte le comunità intermedie) rompeva l'equilibrio borghese ottocentesco, ergendosi a strumento di mediazione per eccellenza. Proprio durante la 'grande guerra' i sindacati, «con forza inarrestabile»⁵⁰, facevano il loro ingresso nella vita politica e pubblica dello Stato⁵¹. Entrava così in crisi la «semplificante e rigida dicotomia tra individuo e Stato»⁵², progetto politico messo a punto dalla borghesia a protezione del proprio ordine giu-

⁴⁸La Rivoluzione del 1789 custodiva dentro di sé i germi del nemico che credeva di avere distrutto, ossia l'associazionismo. Essa fu determinata dalla necessità di restaurare gli ordinamenti per adeguarli ai cambiamenti dovuti ai progressi scientifici, tecnici e intellettuali. Proprio l'espandersi delle energie individuali nell'alveo del progresso scientifico ed industriale causò l'innescò della tendenza associativa in un'Europa che, agricola fino al Settecento, iniziava a trasformarsi in industriale, segnando il definitivo trapasso da un'economia di consumo ad un'economia di mercato.

⁴⁹A. DE TOCQUEVILLE, *La Democrazia in America*, 1835-1840, trad. it. a cura di G. Candeloro, Milano, 1999, 526.

⁵⁰«Quello che la politica non è riuscita a fare, lo ha fatto la guerra incorporando il proletariato nelle armate». J.H. KAISER, *La rappresentanza degli interessi organizzati*, 1956, trad. it. a cura di S. Mangiameli, Milano, 1993, 129.

⁵¹Lo ricorda bene Paolo Marchetti: «la prima guerra mondiale rappresenta, da questo punto di vista, un momento di trasformazione dello scenario istituzionale italiano. [...] I lavoratori, e le loro organizzazioni di rappresentanza, iniziano, all'indomani del conflitto, a proporsi come soggetti capaci di autogovernare i settori della produzione nei quali sono impiegati. Il ruolo 'istituzionale' assunto da alcune organizzazioni sindacali negli anni della mobilitazione industriale e la generalizzazione della prassi della contrattazione collettiva sono, in qualche modo, all'origine di questa pretesa di governo 'sindacale' del paese». P. MARCHETTI, *L'essere collettivo. L'emersione della nozione di collettivo nella scienza giuridica italiana tra contratto di lavoro e Stato sindacale*, Milano, 2006, 8. Cfr. G. BERTA, *Impresa e sindacati nella contrattazione collettiva*, in F. AMATORI, D. BIGAZZI, R. GIANNETTI, L. SEGRETO (a cura di), *Storia d'Italia*, 15, *L'Industria*, Torino, 1999, 1004; V. FOA, *Sindacati e lotte sociali*, in *Storia d'Italia*, V, 2, Torino, 1973, 1805, 1806; B. VENEZIANI, *I conflitti collettivi e la loro composizione nel periodo precorporativo*, in *Rivista di diritto del lavoro*, 24, 1972, 258. Inoltre, in questo scenario, la guerra aveva costituito il terreno fertile per lo spontaneo sviluppo della contrattazione collettiva, la quale si affermava *in primis* nella prassi. Cfr. B. BEZZA, *La mobilitazione industriale: nuova classe operaia e contrattazione collettiva*, in *Storia della società italiana*, 21, *La disgregazione dello Stato liberale*, Milano, 1982, 99.

⁵²G. CAZZETTA, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali*, cit., 13.

ridico, e iniziava a prospettarsi la transizione dalla rappresentanza dei numeri, detta anche politica, alla rappresentanza degli interessi⁵³.

Il «sommovimento in atto nella società italiana»⁵⁴ rendeva sempre più evidente come ogni aggregato sociale, in quanto espressione d'interessi ultra-individuali, generava un proprio diritto incontenibile nei dogmatici schemi ottocenteschi⁵⁵, dando vita ad un 'microcosmo giuridico' a sé⁵⁶. Entravano in crisi i capisaldi del repertorio 'mitolo-

⁵³ Sul tema in questione, si consultino L. BARASSI, *La rappresentanza degli interessi economici*, Milano, 1935; G. AMBROSINI, *La rappresentanza degli interessi e il voto obbligatorio*, Roma, 1945; J.H. KAISER, *La rappresentanza*, cit.; G. GOZZI, *Rappresentanza politica e rappresentanza degli interessi nella riflessione giuridica e politica fra Ottocento e Novecento*, in A. MAZZACANE (a cura di), *I giuristi e la crisi dello stato liberale*, 233-257; A. SCALONE, *Rappresentanza politica e rappresentanza degli interessi*, Milano, 1996; G. COLAVITTI, *Assetto pluralistico e rilevanza giuridica degli interessi organizzati*, Roma, 2000; ID., *Rappresentanza e interessi organizzati: contributo allo studio dei rapporti tra rappresentanza politica e rappresentanza di interessi*, Milano, 2005; e da ultima I. STOLZI, *Rappresentanza politica e rappresentanza degli interessi*, in *Journal of Constitutional History/Giornale di storia costituzionale*, 43, 2022, 231-256.

⁵⁴ P. GROSSI, *Le comunità intermedie*, cit., 58.

⁵⁵ «Quando il potere politico - scriverà nel secondo dopoguerra Georges Ripert - si manifesta in leggi che non sono più l'espressione del diritto, la società è in pericolo». G. RIPERT, *Le déclin du droit. Etudes sur la législation contemporaine*, Paris, 1949, VI. Il problema dello Stato moderno quindi risiedeva in quella insanabile 'faglia' che la guerra aveva allargato sempre più, ossia nella discordanza le istituzioni politiche e la struttura della società «avviata a nuove forme di organizzazione», in altre parole nella «non rispondenza delle istituzioni politiche alle esigenze sociali». P. SACERDOTI, *L'associazione sindacale*, cit., 54, 57.

⁵⁶ Fondamentali, sul punto, sono le celebri riflessioni di Santi ROMANO (*L'ordinamento giuridico. Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto*, Pisa, 1917), che sfociarono nella teoria istituzionalista e della pluralità degli ordinamenti giuridici. Sul giurista siciliano si veda P. GROSSI, *Santi Romano: un messaggio da ripensare nella odierna crisi delle fonti*, in *Nobiltà del diritto. Profilo di giuristi*, Milano, 2008, 669-688; e da ultimi A. OLIVARI, *Santi Romano ontologo del diritto*, Milano, 2016; R. CAVALLO PERIN, G. COLOMBINI, F. MERUSI, A. POLICE, A. ROMANO (a cura di), *Attualità e necessità del pensiero di Santi Romano. Pisa, 14-15 giugno 2018*, Napoli, 2019; M. CROCE, M. GOLDONI (a cura di), *The legacy of pluralism. The continental jurisprudence of Santi Romano, Carl Schmitt and Costantino Mortati*, Stanford, 2020. Da consultare anche le recenti di voci di G. MELIS (*Dizionario biografico degli italiani*, 88, Roma, 2017, http://www.treccani.it/enciclopedia/santi-romano_%28Dizionario-Biografico%29/), di M. FIORAVANTI (*Il Contributo italiano alla storia del pensiero. Storia e politica*, VIII appendice, Roma, 2013, 526-530), e di A. SANDULLI (*Dizionario biografico dei giuristi italiani*, II, Bologna, 2013, 1728-1731).

gico' e 'metagiuridico' della modernità⁵⁷: l'individualismo, l'eternità, la legolatria, il formalismo e l'astrattezza. Nella Dichiarazione francese del 1789 e nelle altre carte settecentesche dei diritti,

*«si contempla unicamente l'individuo atomisticamente (e forse, anche, egoisticamente) colto, ben avviluppato» - mentre successivamente, l'individuo astratto recupera la sua carnalità e - «si è risolto in persona, ossia non è più considerato una monade. Lo si è costretto a rinunciare alla sua insularità, perché lo si è percepito certamente autonomo ma all'interno di un tessuto di relazioni con l'altro, con gli altri; all'egocentrismo è subentrata una ricchezza nuova fra i singoli cittadini, ed è la solidarietà, una dimensione ostica a digerire per lo stomaco degli individualisti sette-ottocenteschi»*⁵⁸.

Dietro ad una apparente coltre di uguaglianza, la sovranità puramente nominale del cittadino-astratto (autentica *fictio* della moderni-

⁵⁷ Cfr. P. GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, 2007, 3 ss. Nell'Ottocento l'edificio costruito a difesa del ceto borghese si avvaleva dei suddetti principi 'eterni', nella convinzione che il tempo e i fatti non li avrebbero mai potuti intaccare. Il 'monolitico' diritto ottocentesco, diversamente dal pluralismo normativo che connotava l'età del medievale e dell'antico regime, era ridotto alla mera legge. Quest'ultima corrispondeva alla sola volontà del legislatore. La dimensione 'formale' del diritto prevaleva sulla dimensione 'fattuale' e sulla 'socialità' dello stesso, tendeva all'astrattezza e si ergeva a rappresentante del potere piuttosto che della società. *Rebus sic stantibus*, lo Stato borghese costruiva e si garantiva la sua unità e compattezza proprio su quei valori astratti, su quegli assiomi, dogmi e verità di stampo giusnaturalistico, autentiche 'fondazioni mitologiche della modernità'. Con questo 'arsenale' di strumenti concettuali veniva edificato uno Stato 'elitario' che, oltre a causare uno scollamento tra Stato e società, pretendeva di massificare i cittadini, rendendoli giuridicamente uguali e celando ogni differenza economica e sociale. Si formava finalmente una schiera di cittadini uguali, ponendo, così, termine a quell'assetto cetuale foriero di differenze, privilegi e sottomissioni, che connotava, sin dal Medioevo, i rapporti e i legami giuridici e sociali. Una massa di cittadini uguali sì, ma senza volto: ad essi venivano riconosciuti e garantiti sulla carta ampi diritti ma, nel concreto, mancavano le condizioni necessarie per poterli esercitare. In nome di un'astratta e puramente nominale uguaglianza formale, dietro una patina di apparente uguaglianza serpeggiava l'iniquità, l'ingiustizia e la sperequazione.

⁵⁸ P. GROSSI, *Le comunità intermedie*, cit., 68. Già a fine Ottocento, Santi Romano tuonava contro l'assetto costituzionale borghese, criticando, in diverse prolusioni, il «falso dogma dell'onnipotenza parlamentare», l'astrattezza delle carte dei diritti, il «ruolo smisurato e assorbente della legge», nonché il «semplicismo artificioso del costituzionalismo post-illuministico». *Ivi*, 59.

tà) rivelava tutta la sua spietatezza nelle dinamiche relative ai rapporti di lavoro. Infatti se sulla carta tutti gli individui godevano di pari diritti, la gara economico-sociale mostrava una preoccupante condizione di disparità e iniquità, una disuguaglianza ‘di fatto’⁵⁹. Il ‘quarto stato’⁶⁰, totalmente privo degli strumenti necessari per ‘attivare’ i diritti riconosciuti astrattamente dalla legge⁶¹, viveva una vera e propria «dittatura contrattuale»⁶². Lo Stato liberale, ignorando la realtà del mondo economico e applicando le regole generali ‘uguali’ del codice civile anche ai rapporti di lavoro, aveva aperto le porte ad una «mercificazione del lavoro»⁶³.

L’astrattezza, che permea le disposizioni del *Code Napoléon*, rappresenta alla perfezione lo stile della ‘dittatura borghese’ e ne svela gli obiettivi, soprattutto se si pone attenzione al tema del lavoro. Lo schema che governa i rapporti di lavoro era quello romanistico della *locatio operarum*. Come lo Stato borghese, al fine di tutelare la

⁵⁹ «La nuova coscienza dei cittadini esige oggi che non si mantenga in vita un diritto che si propone soltanto di porre tutti i cittadini in condizione di teorica parità di fronte alla legge, ma che si instauri un diritto che sia strumento di giustizia sociale e di elevazione per tutti». G. e S. SPINETTI, *Diritto al lavoro*, cit., 34, 35. Con tagliente ironia Emanuele Gianturco tuonava: «È un’amara irrisione dire a chi muore di fame, che in diritto, egli è uguale a Van der Bilt o a Rothschild». E. GIANTURCO, *L’individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale*, Napoli, 1891, 15.

⁶⁰ Cfr. A. SCOTTI TOSINI (a cura di), *Cento anni di Quarto stato. La fortuna del quadro di Pellizza da Volpedo tra ideologia e comunicazione di massa*, Milano, 2001.

⁶¹ Le libertà civili e politiche infatti «a nulla servono se non sono accompagnate dal godimento di una mercede o di un guadagno stabili e sicuri, sufficienti almeno per soddisfare i più elementari bisogni». Tali libertà avevano ormai perduto il valore che ebbero nel passato e necessitavano di un completamento che poteva essere assicurato solo dal riconoscimento dei diritti sociali e soprattutto dal diritto al lavoro: «libero non si sente oggi ogni uomo che, pur potendo professare la propria fede ed esprimere liberamente la propria opinione, non viene messo in grado di lavorare per mantenere sé e la propria famiglia. Libero non si sente oggi ogni uomo che, pur sapendo che nessuno può violare il proprio domicilio, è costretto a rimanere nel proprio domicilio senza far niente. Libero non si sente oggi ogni uomo che non può proiettare nel lavoro la propria personalità». G. e S. SPINETTI, *Diritto al lavoro*, cit., 68, 69.

⁶² G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Torino, 2018, 189.

⁶³ P. GROSSI, *Ritorno al diritto*, Bari, 2015, 22. Cfr. U. ROMAGNOLI, *Giuristi del lavoro*, cit., 196. Sul concetto di ‘lavoro-schiavo’ e ‘lavoro-merce’ si consulti G. e S. SPINETTI, *Diritto al lavoro*, cit., 43-49.

propria unità, espungeva ogni elemento vivo della realtà sociale, così la legge borghese ignorava deliberatamente la realtà del mondo economico, applicando ai rapporti di lavoro le regole generali e uguali del diritto civile. Il lavoratore appariva solo *prima facie* sullo stesso piano del datore di lavoro; dietro questa finzione giuridica, ben rappresentata dall'astratto strumento del contratto, si stagliava un silenzioso ma efficace disegno criminoso. Il lavoratore, nella realtà della prassi quotidiana, risultava 'schiacciato' dalla forza contrattuale del padrone: «che cosa è la libertà dell'operaio che offre le sue braccia al mercato del lavoro? [...] L'operaio è libero di non accettare i patti, di non lavorare insomma, cioè è libero di morire di fame: ecco la conseguenza - tuonava Salvioli nella prolusione palermitana del 9 novembre 1890 - dell'individualismo giuridico»⁶⁴. Produzione e lavoro rimanevano imbrigliati nelle rigide e dogmatiche maglie del 'diritto privato uguale', sicché dal silenzio della legge il capitalismo borghese traeva ampi vantaggi ai danni del quarto stato.

La società all'interno dello Stato borghese è costituita da individui cittadini-produttori, liberi ed uguali, i quali si relazionano tra loro mediante gli artifici offerti dal codice civile e si rapportano con lo Stato tramite lo strumento della delega elettorale. La produzione era inserita negli istituti della proprietà e del contratto, strumenti insufficienti a descrivere e gestire la complessità delle relazioni e degli intrecci che da essa scaturivano. L'astrottezza prevaleva dunque sulla fattualità del diritto. Quest'ultima, marginalizzata in conseguenza della messa al confino della società con i suoi gruppi professionali ed economici, inizierà progressivamente a riemergere durante la *belle époque*, per assumere contorni sempre più marcati durante la prima guerra mondiale, complice l'intrecciarsi di nuovi eventi, come la guerra e la mobilitazione industriale, nonché l'acutizzarsi di vecchi fenomeni quali la questione sociale e l'associazionismo operaio. In tale contesto, scrisse Alfonso Sermonti, «il diritto dovette piegarsi ai fatti indistruttibili»⁶⁵.

La salvezza per il 'quarto stato' risiedeva nel sindacato, «fatto

⁶⁴G. SALVIOLI, *I difetti sociali delle leggi vigenti di fronte al proletariato e al diritto nuovo*, Palermo, 1906, 18.

⁶⁵A. SERMONTI, *Il diritto sindacale italiano*, I, Roma, 1929, 33.

nuovo, evento grandioso del nostro secolo»⁶⁶: solo una «polis paral-lela»⁶⁷ infatti avrebbe potuto restituire «carnalità»⁶⁸ agli individui, fun-gendo da strumento di mediazione tra questi ultimi e lo Stato. L'impalcatura dogmatica dello Stato illuministico-giacobino⁶⁹ appariva quindi eccessivamente 'semplice', anacronistica e inadeguata in-nanzi alla riemersione della 'fattualità' del diritto. La celebre imma-gine che ben descrive iconicamente tale scenario è quella, coniata da Giuseppe Capograssi, del «povero gigante scoronato»⁷⁰. Il Novecento appare, per così dire, un secolo 'al plurale'. Vale a dire: «sempre più società sempre meno Stato»⁷¹.

Il ri-emergere della società dalla condizione di marginalità nella quale era stata relegata dallo Stato monoclasse⁷² conduceva ad una ri-scoperta del 'sociale' e di conseguenza ad una ri-nascita della «di-mensione collettiva»⁷³ del lavoro. In nome della preminenza dell'in-

⁶⁶ V. PANUNZIO, *L'esigenza sindacale dello Stato moderno*, 258.

⁶⁷ V. BENDA, *Parallel Polis, or an independent Society in Central and Eastern Europe: an Inquiry*, in *Social Research*, 55, 1-2, 1988, 214-222.

⁶⁸ Come notava Paolo Grossi, riprendendo sul punto Santi Romano, lo Stato moderno «ha preteso la compattezza e si è dato a realizzarla, ma non si è preoccupato a fondarla su valori e interessi propri del cittadino carnale e pertanto da lui condivisi. [...] L'itinerario novecentesco, ormai affrancato dagli stretti camminamenti obbligati di con-nio moderno, è tutto una riscoperta dei fatti strutturali, economici, sociali; il diritto lascia cadere la veste candida della purezza, che risulta troppo costringente, e recupera in carnalità». P. GROSSI, *Introduzione al Novecento giuridico*, Bari, 2011, 19, 59.

⁶⁹ «Una democrazia moderna - rifletteva Mortati - non può validamente poggiare sull'impalcatura caratteristica dello Stato liberale dell'800, ma esige che l'assetto istitu-zionale democratico permei tutte le strutture economiche e sociali». C. MORTATI, *La Costituzione di Weimar*, cit., 84.

⁷⁰ G. CAPOGRASSI, *Saggio sullo Stato*, Milano, 1918, in ID., *Opere*, I, Milano, 1959, 5. Su Capograssi si vedano G. DEL VECCHIO, *Giuseppe Capograssi*, Milano, 1956; F. GENTILE, *Il giovane Capograssi nei due saggi sullo stato 1911-1918*, Milano, 1990; G. ACOCELLA, *Attualità di Giuseppe Capograssi. Una filosofia politica per i tempi nuovi*, Milano-Udine, 2021.

⁷¹ P. GROSSI, *La storia del diritto in una facoltà giuridica, oggi!*, cit., 47.

⁷² Cfr. M.S. GIANNINI, *Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche*, Bolo-gna, 1986, 35 ss.

⁷³ P. GROSSI, *Le comunità intermedie*, cit., 56: «Dimensione sociale significa cogliere il soggetto come creatura relazionale, nei suoi rapporti con gli altri [...]. Dimensione collettiva vuol dire qualcosa di più, e cioè che i rapporti sociali non restano disarticolati e, quindi, disorganici, ma soggiacciono a dei collegamenti dando vita a formazioni che

teresse collettivo su quello individuale⁷⁴, le leggi sociali del primo dopoguerra ridisegnavano i tradizionali contorni giuridici, tendendo ad esempio a comprimere l'assoluta autonomia dei privati (si pensi ai limiti imposti al diritto di proprietà⁷⁵) ed autorizzando lo Stato ad intervenire nelle questioni economico-sociali⁷⁶ (con buona pace del *laissez faire laissez passer*) per soddisfare urgenti bisogni dell'economia nazionale. Proprio nel Novecento, soprattutto sulla scorta della mobilitazione industriale dettata dalle esigenze belliche, il tema del lavoro assumerà una centralità senza precedenti⁷⁷. Sicché, la neonata

potenziano le singole vitalità dei soggetti partecipi ai collegamenti: religiose (ed ecco la confraternita), economiche (ed ecco la corporazione professionale), lavorative (ed ecco il sindacato), politiche (ed ecco il partito)».

⁷⁴Dalla guerra, scriveva Alberto Gelpi, sorge l'idea che nel lavoro così come nella vita civile e in quella militare, ognuno debba contribuire alla realizzazione del «fine comune». A. GELPI, *Gabriele D'Annunzio legislatore costituente (Il disegno di nuovo ordinamento dello Stato di Fiume)*, Roma, 1957, 42.

⁷⁵Come nota Cazzetta infatti «sempre più esposta all'interventismo statale e a ricostruzioni attente a profili ultraindividuali, la visione assolutistica della proprietà è costretta a compromessi con la preminenza della produzione e degli interessi pubblici». G. CAZZETTA, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali*, cit., 20. La proprietà dunque, affrancatasi dalla prospettiva assolutistica, era soggetta ai limiti dovuti ai preminenti interessi della produzione e della pubblica utilità. Si configurava così l'idea che fossero le istanze sociali a porre dei limiti ai poteri del proprietario sicché dalla proprietà scaturivano non solo diritti ma anche doveri. In sostanza, il diritto di proprietà non sarebbe un diritto da limitare ma nemmeno un diritto illimitato bensì «un diritto che non può essere concepito che in funzione personale e sociale insieme, vale a dire per soddisfare maggiormente le esigenze di libertà e di sicurezza di chi lavora e per accrescere le possibilità di lavoro dell'umana specie». G. e S. SPINETTI, *Diritto al lavoro*, cit., 71.

⁷⁶L'intervento dello Stato nella funzione della produzione costitutiva, come notava Mortati, uno dei tre criteri direttivi della Costituzione di Weimar. Esso avrebbe dovuto comportare non solo una maggiore efficienza di produzione ma promuovere altresì «una più giusta distribuzione della ricchezza fra le classi che danno ad essa vita». C. MORTATI, *La Costituzione di Weimar*, cit., 60.

⁷⁷Il tema in parola coinvolgerà anche la Chiesa e la comunità internazionale. Nel dopoguerra infatti, durante la Conferenza di Pace, verranno poste le basi per l'Organizzazione internazionale del lavoro, mentre tra il 1924 e 1926 vedrà la luce il cosiddetto Codice sociale di Malines, redatto ad opera dell'Unione internazionale di studi sociali, e costituente un riflesso dell'enciclica *Rerum Novarum* (1871). Cfr. G. ABATE, M. ROBIANI, A. MASSIMO, S. FIORENTINI, M. BARONCI (a cura di), *Considerazioni sul Codice sociale di Malines*, Roma, 1945; Y. LEDURE (a cura di), *Leon Dehon e la Rerum Novarum*, Bologna, 1991. Sulla Conferenza di Pace si rimanda ad A. SCOTTA (a cura di), *La conferenza di pace di Parigi fra ieri e domani, 1919-1920. Atti del Conve-*

disciplina, quella del diritto del lavoro, potrà a buona ragione ergersi a «diritto del secolo»⁷⁸. Nel primo dopoguerra, caratterizzato in tutta

gno internazionale di studi, Portogruaro-Bibione 31 maggio-4 giugno 2000, Soveria Mannelli, 2003; F. CARDINI, S. VALZANIA, *La pace mancata. La Conferenza di Parigi e le sue conseguenze*, Milano, 2018; M. ZACCARIA (a cura di), *Parigi 1919. Una prospettiva globale sulla Conferenza della Pace*, Bologna, 2019; P. SOAVE, *Una vittoria mutilata? L'Italia e la Conferenza di pace di Parigi*, Soveria Mannelli, 2020.

⁷⁸R. SCOGNAMIGLIO, in AA.VV., *Nuove forme di lavoro tra subordinazione, coordinazione, autonomia. Atti del convegno di studi, Roma, 27 maggio 1996*, Bari, 1997, 25. Il mondo del lavoro nella 'nuova era' aveva osservato lo sviluppo di nuovi rapporti e nuove figure, quali i contratti di lavoro individuali ed il lavoratore subordinato. La realtà economica era alla ricerca di un adeguato spazio giuridico più idoneo alle proprie esigenze, stante l'arretratezza dell'assai criticato Codice civile italiano del 1865. A causa dell'industrializzazione, una serie di fattori con i quali ormai si sarebbe dovuto fare i conti (produzione e i consumi di massa, affermarsi dei corpi collettivi posizionati a livello intermedio tra Stato e individui, emergere del diritto del lavoro), richiedeva una più appropriata regolamentazione giuridica. Sarà la dottrina ad assegnare al diritto del lavoro la dignità di autonomo oggetto di studio; alla fine dell'Ottocento, i giuristi iniziavano ad esplorare un terreno, quello del diritto del lavoro, sino ad allora sconosciuto. Tra gli studi pionieristici in Italia, si segnalano quelli del maceratese Luigi TARTUFARI (*Del contratto di lavoro nell'odierno movimento sociale e legislativo. Discorso letto il 5 novembre 1893 per l'inaugurazione dell'anno accademico nella R. Università di Macerata*, Macerata, 1893) e di Isidoro MODICA (*Il contratto di lavoro nella scienza del diritto civile e nella legislazione. Studio storico, critico, comparato*, Palermo, 1896). All'alba del nuovo secolo vide la luce la monumentale opera di Ludovico BARASSI (*Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, Milano, 1901); mentre negli anni successivi la dottrina si dedicherà principalmente ai temi del contratto collettivo e del probivirato. Ne sono testimonianza i contributi di Carlo LESSONA (*La giurisprudenza dei probiviri rispetto al contratto collettivo di lavoro*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1, 1903); Alfredo ASCOLI (*Sul contratto collettivo di lavoro*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1, 1903, 99 ss.); Giuseppe MESSINA (*I concordati di tariffa nell'ordinamento giuridico del lavoro*, in *Rivista di diritto commerciale*, 2, 1904, 458-514; *I contratti collettivi ed il disegno di legge sul contratto di lavoro*, Macerata, 1905); Enrico REDENTI (*Massimario della giurisprudenza dei probiviri*, Roma, 1906); Alberto GALIZIA (*Il contratto collettivo di lavoro*, Napoli, 1908); Francesco CARNELUTTI (*Le nuove forme di intervento dello Stato nei conflitti collettivi del lavoro*, in *Rivista di diritto pubblico*, n. 9-10, 1911, I, 407-413); e nel dopoguerra Lorenzo MOSSA (*Il diritto del lavoro. Discorso inaugurale della R. Università di Sassari per l'anno accademico 1922-23*, Sassari, 1923). La dottrina giuslavoristica tedesca invece deve molto agli studi di Philipp LOTMAR (*Die Tarifverträge zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern*, in *Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik*, 15, 1900) e di uno dei suoi allievi ossia Hugo SINZHEIMER (*Der korporative Arbeitsnormenvertrag. Eine privatrechtliche Untersuchung*, Leipzig, 1907; *Ein Arbeitstarifgesetz. Die Idee der sozialen Selbstbestimmung in Recht*, Leipzig, 1907). Sull'influenza della dottrina tedesca, in particolare di Sinzheimer, su quella italiana si consulti L. NOGLER, *La scienza giuslavoristica italiana tra il 1901 e il 1960 e*

Europa da intensi fermenti costituzionali⁷⁹, dall'acme delle lotte sindacali, sfociate nel biennio rosso⁸⁰, nonché da una preoccupante crisi economica, affondano le radici diversi movimenti che, nonostante la loro breve durata, rappresentano la 'cartina tornasole' della crisi dello Stato liberale⁸¹.

Lo scacchiere europeo del primo dopoguerra fu caratterizzato da un intenso travaglio costituente che si snoda dal Mar Baltico ai Balcani. In Germania, nell'agosto del 1919, fu promulgata la Costituzione di Weimar, nel 1920 la Cecoslovacchia si dotò di un proprio testo costituzionale, così come fece l'Assemblea costituente Estone. Anche la Seconda Repubblica di Polonia adottò la costituzione nel marzo 1921. In Austria, infine, dopo il travagliato periodo postbellico, vedrà la luce una costituzione federale, elaborata principalmente da Hans Kelsen⁸².

In Italia, tra i movimenti rivoluzionari possiamo annoverare il fiumanesimo⁸³ («unico vero conato rivoluzionario del dopoguerra»⁸⁴) nel cui alveo sorgerà la Carta del Carnaro (1920), e il combattentismo sardo, in seno al quale nascerà il Manifesto di Macomer e suc-

Hugo Sinzheimer, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 23, 2001, f. 92, 539-556.

⁷⁹ «La generalità delle costituzioni che appaiono nell'Europa che si riprende dopo la parentesi bellica dimostra un ampio rinnovamento dei principi cardine dell'ordinamento statale [...] le nuove costituzioni europee avrebbero operato in due principali direzioni: razionalizzare la forma di governo e assicurare un regime di reali garanzie per i diritti del cittadino». G. de VERGOTTINI, *La Costituzione secondo D'Annunzio*, Milano, 2020, 21, 31. Per uno sguardo relativo al panorama costituzionale post bellico, si vedano M. TOSCANO, *Le Costituenti europee post-belliche*, Firenze, 1946; e da ultimo G. de VERGOTTINI, *La Costituzione secondo d'Annunzio*, cit., 21-29.

⁸⁰ Cfr. P. SPRIANO, *L'occupazione delle fabbriche*, Torino, 1964; G. MAIONE, *Il biennio rosso: autonomia e spontaneità operaia nel 1919-20*, Bologna, 1975; e da ultimo R. MAZZACURATI, *Gramsci e il Biennio rosso. I consigli di fabbrica a Torino*, Bolzano, 2017.

⁸¹ Sul punto, si consulti R. PUPO, F. TODERO (a cura di), *Fiume, D'Annunzio e la crisi dello Stato liberale in Italia*, Trieste, 2010.

⁸² Tra i più recenti studi dedicati a Kelsen si consulti S. LAGI, *Democracy in its essence. Hans Kelsen as a political thinker*, Lanham-Maryland, 2020.

⁸³ Cfr. F. PERFETTI, *Fiumanesimo, sindacalismo e fascismo*, Roma, 1988.

⁸⁴ *La Repubblica dei sindacati. Analisi sindacalista e testo integrale della Costituzione di Fiume dettata da Gabriele d'Annunzio*, Milano, 1921, 3.

cessivamente il Partito sardo d'azione (1921)⁸⁵. Quantunque sviluppati in contesti diversi, entrambi i movimenti tentavano di offrire una soluzione all'irreversibile crisi del sistema liberale, sintetizzando e mettendo a sistema le istanze del sindacalismo rivoluzionario⁸⁶. Essi rappresentavano pertanto una sorta di banco di prova per i ferventi propositi di rinnovamento politico, sociale ed istituzionale che serpeggiavano da tempo in Italia.

La storia della costituzione austriaca sembra per certi versi intrecciarsi con quella fiumana. Nel 1919, infatti, prima della promulgazione della Carta del Carnaro, Kelsen fu incaricato dal Governo della Reggenza italiana del Carnaro di redigere un progetto di costituzione. Oltre la perplessità del giurista austriaco, furono principalmente gli eventi a non permettere la realizzazione del progetto, come evidenziò Rudolf Aladár Métall⁸⁷. Inoltre anche dopo la fine

⁸⁵ Il Partito sardo d'azione rappresentava gli interessi dei contadini e dei pastori sardi in nome della distribuzione delle terre e dei pascoli, si opponeva ai ricchi possidenti agrari ed i partiti politici da essi sostenuti. Si dichiarava autonomista, federalista e repubblicano. Sulle origini e sull'ideologia del PSd'A si consultino *Il pensiero autonomista del Partito sardo d'azione*, Sassari, 1924; S. SECHI, *Il movimento degli ex-combattenti in Sardegna dal congresso di Macomer alla fondazione del Partito Sardo d'Azione*, Sassari, 1968; C. BELLINI, *Partito sardo d'azione e repubblica federale. Scritti 1919-1925*, Sassari, 1985; M. ADDIS SABA, *Il Partito Sardo d'Azione*, Cagliari, 1982; S. CUBEDDU, *Sardisti. Viaggio nel Partito Sardo d'Azione tra cronaca e storia. Documenti, testimonianze, dati e commenti*, Sassari, 1993. Per un quadro storico e sociale sulla Sardegna nel primo e secondo dopoguerra si consultino G. SOTGIU, *Movimento operaio e autonomismo. La questione sarda da Lussu a Togliatti*, Bari, 1977; *Lotte sociali, antifascismo e autonomia in Sardegna. Atti del convegno di studi in onore di Emilio Lussu, Cagliari, 4-6 gennaio 1980*, Cagliari, 1982.

⁸⁶ Per un approfondimento sul tema in oggetto si rimanda a D. MARUCCO, *Arturo Labriola ed il sindacalismo rivoluzionario in Italia*, Torino, 1970; G.B. FURIOZZI, *Il sindacalismo rivoluzionario in Italia*, Milano, 1977; ID., *Dal Socialismo al Fascismo. Studi sul sindacalismo rivoluzionario in Italia*, Napoli, 1998; A. OSTI GUERRAZZI, *L'utopia del sindacalismo rivoluzionario. I congressi dell'Unione Sindacale italiana (1912-1913)*, Roma, 2001. Di fondamentale importanza è la figura di Georges Sorel, il quale innestò l'elemento idealistico ed etico sul sistema materialistico di Marx, aggiungendovi il mito dello sciopero generale visto come meta con intrinseco valore educativo. Su Sorel si veda P. ACCAME, *George Sorel. Le mutazioni del sindacalismo rivoluzionario*, Civitavecchia, 2009.

⁸⁷ R.A. MÉTALL, *Hans Kelsen. Leben und Werk*, Wien, 1969, 47; cfr. M.G. LOSANO, *Un modello italiano per l'economia nel Brasile di Getúlio Vargas: la «Carta del Lavoro» del 1927*, in *Rechtsgeschichte*, 20, 2012, 282; J. LUTHER, *La dottrina generale*

dell'esperienza fiumana (il cosiddetto Natale di sangue⁸⁸) «fu formulata una richiesta di consulenza ad Hans Kelsen da parte del governo autonomista di Riccardo Zanella⁸⁹ (marzo 1921-aprile 1922) al fine di conseguire un progetto di costituzione per l'effimero Stato libero, progetto il cui testo tuttavia non è conosciuto»⁹⁰.

La Carta del Carnaro (*Disegno di un nuovo ordinamento dello Stato libero di Fiume*) fu redatta dal sindacalista rivoluzionario Alceste De Ambris⁹¹ (capo di Gabinetto della Reggenza dal 20 gennaio 1920) protagonista dell'«intelaiatura» ossia del «materiale grezzo», e rivista nella forma, e in parte anche nella sostanza, da Gabriele d'Annunzio. Un anno dopo l'impresa di Fiume⁹², sorta sotto propositi

di Kelsen in Italia semper docet?, in H. KELSEN, *Dottrina generale dello Stato*, a cura di J. LUTHER, E. DALY, Milano, 2013, XVII.

⁸⁸Sulla conclusione dell'impresa fiumana, si vedano gli infuocati scritti di De Ambris e Olivetti (A. DE AMBRIS, *Dalla frode al fratricidio. Le responsabilità del governo italiano nella strage di Fiume*, Roma, 1921; A.O. OLIVETTI, A. DE AMBRIS, *Natale fiumano. Prima risposta alle Memorie di Giovanni Giolitti*, Milano, 1923); nonché L. PETEAN, *Il 'Natale di sangue' del 1920 a Fiume. Mito e realtà. Conferenza del 28 maggio 1992 tenuta a Genova*, Genova, 1992; G. PROPERZI, *Natale di sangue: D'Annunzio a Fiume*, Milano, 2010. Un'interessante indagine circa le relazioni tra il ministro della guerra Ivanoe Bonomi e il «ribelle» d'Annunzio è stata condotta da Fernando MANZOTTI, *Un carteggio inedito con Gabriele d'Annunzio. Bonomi e l'Impresa di Fiume*, in *Nuova Antologia*, fasc. 1990, ottobre 1966, 176-184; mentre con riferimento all'amnistia dei legionari fiumani (r.d. 27 ottobre 1921 n. 253) si rimanda a B. LA SORDA, *I procedimenti processuali dei disertori fiumani*, in M. DORSI (a cura di), *Prigionieri, redenti, legionari e Chiese risorte. Nuove fonti per la storia del primo dopoguerra*, Trieste, 2019, 171-194.

⁸⁹Sul pensiero e azione del capo degli autonomisti fiumani si rimanda ad A. BALLARINI, *L'antidannunzio a Fiume. Riccardo Zanella*, Trieste, 1995; AA.VV., *L'autonomia fiumana (1896-1947) e la figura di Riccardo Zanella. Atti del convegno, Trieste, 3 novembre 1996*, Roma, 1997; G. STELLI, *L'azione politica di Zanella*, in R. PUPO, F. TORDERO (a cura di), *Fiume, D'Annunzio e la crisi dello Stato liberale*, cit., 157-178.

⁹⁰G. DE VERGOTTINI, *La Costituzione secondo d'Annunzio*, cit., 34.

⁹¹Per un approfondimento biografico relativo al sindacalista nato in Lumigiana (Liciana Nardi 1874-Brive 1934) e attivo soprattutto a Parma, in Brasile e in Francia si rimanda ai dettagliati studi di G.B. FURIOZZI, *Alceste de Ambris e il sindacalismo rivoluzionario*, Milano, 2002; nonché di E. SERVENTI LONGHI, *Alceste De Ambris. L'utopia concreta di un rivoluzionario sindacalista*, Milano, 2011.

⁹²Sull'impresa di Fiume si consultino F.A. PERINI-BEMBO, *D'Annunzio e Fiume per l'ordine nuovo*, Firenze, 1944; F. GERRA, *L'Impresa di Fiume*, voll. I, II, Milano, 1974-1975; M.A. LEDEEN, *D'Annunzio a Fiume*, Bari, 1975; *Fiume legionaria. A ottan-*

eminentemente annessionisti, si assisterà, complice l'ostilità della politica del Governo italiano e delle Potenze dell'Intesa⁹³, ad una 'virata indipendentista'⁹⁴:

«soltanto la strana prepotenza, che non ci è dato debellare per la nostra pochezza numerica e per la viltà di chi regge lo Stato italiano, ci costringe a ricercare l'estrema difesa del Diritto di Fiume in un suo ordinamento politico indipendente [...]. Oggi l'invocata annessione di Fiume allo Stato italiano appare impossibile; ed è per questo, unicamente per questo, che riconosciamo la necessità di costituire Fiume in

t'anni dall'impresa dannunziana, Atti del convegno, Trieste 27 novembre 1999, Trieste, 2001; C. SALARIS, Alla festa della rivoluzione. Artisti e libertari con D'Annunzio a Fiume, Bologna, 2002; R. LOMBARDO, D'Annunzio e l'Impresa di Fiume nel novantesimo anniversario della 'Marcia di Ronchi' e della conquista della città, Pescara, 2009; P.L.R. DI COLLOREDO, La carne del Carnaro. Un giorno nella vita di Gabriele D'Annunzio. Venerdì 12 Settembre 1919, la marcia su Fiume, Genova, 2016; P.L. VERCESI, Fiume. L'avventura che cambiò l'Italia, Vicenza, 2017; D'Annunzio e l'impresa di Fiume. Atti del convegno di studi Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, Gardone Riviera, 26-27-28 settembre 1996, Cinisello Balsamo, 2018; G.B. GUERRI, Disobbedisco. Cinquecento giorni di rivoluzione. Fiume 1919-1920, Milano, 2019; E. SERVENTI LONGHI, Il faro del mondo nuovo. D'Annunzio e i legionari a Fiume tra guerra e rivoluzione, Udine, 2019; AA.VV., Fiume 1919-2019. Un centenario europeo tra identità, memorie e prospettive di ricerca. Atti del convegno internazionale di studi sull'impresa fiumana, Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, Gardone Riviera, 5-6-7 settembre 2019, Cinisello Balsamo, 2020; A. GORI, M. CUZZI (a cura di), Fiume 1919-20. Uno sguardo internazionale, Bologna, 2020; D. KIRCHNER REILL, The Fiume crisis. Life in the wake of the Habsburg Empire, Cambridge, 2020; M. MONDINI, Fiume 1919. Una guerra civile italiana, Roma, 2020; F. TODERO (a cura di), L'impresa di Fiume. Memorie e nuove prospettive di ricerca, Trieste, 2020; S. LUSCIA, Il vento del Carnaro in Galleria. Il caldo autunno della rivoluzione tra Fiume e Milano nel 1920. Il caffè Billi e l'opera insurrezionale del capitano Fulvio Balisti, s.l., 2020; F.C. SIMONELLI, D'Annunzio e il mito di Fiume. Riti, simboli, narrazioni, Ospedaletto-Pisa, 2021; AA.VV., L'impresa di Fiume (1919-1920). Tra mito e realtà, Atti del convegno del 19 ottobre 2019, Castello di Villalta (UD), Lussino, 2022; E. DI RIENZO, D'Annunzio diplomatico e l'impresa di Fiume, Soveria Mannelli, 2022.

⁹³ «L'impotenza della diplomazia a risolvere la questione fiumana nel senso italiano rende fatale che Fiume proclami la sua indipendenza». G. BEVIONE, in *Alalà. Per la notte di Ronchi e l'alba del Carnaro*, Torino, 1920, 2.

⁹⁴ Anche agli albori della Reggenza, l'intento rimaneva quello dell'annessione: «Evvi va la Reggenza italiana del Carnaro che dà Fiume italiana sicuramente all'Italia». *La Vedetta d'Italia*, 9 settembre 1920. Pertanto, la scelta indipendentista «va considerata oggi nella sua essenza quale atto d'amore per l'Italia. 'O con l'Italia o soli' significa la legge che il popolo fiumano si è data». M. SOBRERO, *Con l'Italia o soli*, in *Alalà*, cit., 2.

Repubblica come l'unico mezzo che ancora ci resta per salvaguardare i diritti che si vogliono calpestare ed i beni che si vogliono usurpare, per opera di quel trust mondiale degli Stati ricchi che ha assunto per irrisione il nome di Società delle Nazioni»⁹⁵.

Sorgerà così l'8 settembre 1920, «per acclamazione dalla maggioranza del popolo sovrano di Fiume convocato a Parlamento»⁹⁶, la Reggenza italiana del Carnaro, Stato indipendente e dotato di un proprio testo costituzionale che accoglie «tutte le libertà e tutte le audacie del pensiero moderno»⁹⁷.

All'indomani del primo conflitto mondiale, nel solco del cosiddetto 'diciannovismo'⁹⁸, la Reggenza fu «il primo atto di un'offensiva politica che occorre da oggi condurre con volontà decisa e con netta fermezza»⁹⁹ e la sua Costituzione rappresentava un originale e «nobile sforzo diretto a dar forma concreta alle aspirazioni sindacaliste realizzabili in quest'epoca nel nostro Paese»¹⁰⁰.

Tuttavia, il fallimento dell'esperienza fiumana, l'imminente ascesa del fascismo e le peculiarità tecniche e stilistiche della Carta stessa finirono per offuscarla, decretando la «congiura del silenzio»¹⁰¹ e condannandola a rimanere per lungo tempo fuori dal dibattito giuridico. Essa pagò inevitabilmente lo scotto di non essere mai stata realmente applicata, di essere sorta in un clima sovversivo e libertario¹⁰² e soprattutto quello di essere uscita dalla penna di un poeta e non di un giurista. Questo alimentò il sospetto che la Carta non fosse altro che una mera esercitazione letteraria, elegante disegno costi-

⁹⁵ Lettera di De Ambris a d'Annunzio (18 marzo 1920), in M. FRESSURA, P. KARLSEN (a cura di), *Gabriele d'Annunzio, la Carta del Carnaro e altri scritti su Fiume*, Roma, 2009, 132.

⁹⁶ *La Vedetta d'Italia*, 9 settembre 1920.

⁹⁷ Lettera di De Ambris a d'Annunzio (18 marzo 1920), cit., 133.

⁹⁸ Cfr. P. NENNI, *Il diciannovismo (1919-1922)*, Milano, 1962.

⁹⁹ *La Vedetta d'Italia*, 9 settembre 1920.

¹⁰⁰ *La Repubblica dei sindacati*, cit., 5.

¹⁰¹ *La Repubblica dei sindacati*, cit., 4.

¹⁰² Essa fu definita da Nitti «un documento d'ignoranza e di fatuità, degna solo di una riunione di mattoidi». Cfr. P. VENANZI, *D'Annunzio tra fiumanesimo e fascismo*, Padova, 1979, 86.

tuzionale ricco di orpelli letterari ma pur sempre un testo poetico nel quale il lessico giuridico sembra quasi dissolversi tra le maglie della pomposa lirica dannunziana. Insomma, la Costituzione fiumana non fu ‘presa sul serio’ proprio per una sorta di difetto originario, per la sua natura, per la sua forma. E il d’Annunzio legislatore «purtroppo per molti, per troppi, è una scoperta più sensazionale di quella fatta dalla stampa di un Togliatti filologo»¹⁰³. Pertanto, alcuni studiosi

«credettero di dover negare a priori ogni fede ai propositi rinnovatori della legge dettata da Gabriele d’Annunzio, perché la nomenclatura usata dal poeta non era quella abituale, cosicché vi fu chi si rifiutò di accorgersi che sul Carnaro era sorta una repubblica sociale italiana soltanto perché motivi contingenti e locali avevano consigliato di chiamare il piccolo stato Reggenza, anziché Repubblica»¹⁰⁴.

Altri invece, soffocati da una sorta di ‘pregiudizio stilistico’, rifiutarono di accostarsi al testo, «stimando che l’opera politica di un poeta non valesse la pena di occupare il loro preziosissimo tempo»¹⁰⁵. Ciò precluse un esame obiettivo della Costituzione «per quello che intrinsecamente vale», impedì di «leggere con animo sereno il documento», finendo per inibire «un esame serio del documento stesso»¹⁰⁶.

Eppure, nonostante questi difetti, la Costituzione di Fiume qualche soddisfazione, per così dire, riuscì a guadagnarsela:

«ben presto - sottolineavano Nicolino Flaminio Costa e di Gian Galeazzo Stendardi di Montebenichi - i più attenti operatori della finan-

¹⁰³ U. FOSCANELLI, *Gabriele D’Annunzio e l’ora sociale*, Milano, 1952, 153.

¹⁰⁴ *La Repubblica dei sindacati*, cit., 3, 4.

¹⁰⁵ «Questi disgraziati ignorano che secondo il significato originario del sostantivo, derivante da un verbo greco che significa creare, il poeta - quand’è un vero poeta, come d’Annunzio - non crea soltanto suoni e immagini, ma anche idee e forme sociali, rendendosi interprete dell’anima più nuova della stirpe nell’epoca sua ed aprendo le vie del futuro [...] sarebbe un deplorabile segno d’idiozia fermarsi a criticare in essa il lato formale, o le parti che non hanno valore generale, ma soltanto, ed evidentemente, transitorio ed ambientale». *La Repubblica dei sindacati*, cit., 4, 5.

¹⁰⁶ *La Repubblica dei sindacati*, cit., 4.

za si preoccuparono del contenuto, di natura non contingente, ma fonte di nuovi principii, tali da essere ritenuti estremamente nocivi ai privilegi dei politici sino allora al potere. Da taluni infatti la costituzione dannunziana era già considerata con orrore materia rivoluzionaria [...]. Perciò agli interessati, e non solo in Italia, apparve necessario reprimere, impedire cioè con qualsiasi mezzo una attuazione della Carta del Carnaro»¹⁰⁷.

Il Governo italiano avuta notizia del documento si rese ancora più ostile alla causa fiumana «e per l'orientamento artistico del ministro Sforza e per l'astio personale di Giovanni Giolitti (risalente al maggio 1915) e, soprattutto, in forza degli interessi della classe finanziaria dirigente, sospettosa appunto dei principi ritenuti eversori»¹⁰⁸. Nitti definì la Carta «ridicolissima e stupidissima», «documento d'ignoranza e di fatuità, degna solo di una riunione di mattoidi»¹⁰⁹, mentre nel volume postumo *Italia di ieri per la storia di domani*, Luigi Federzoni asserì che il testo «lasciava trasparire le reminiscenze della Signoria italiana, incrociate con le profezie su la futura città socialista»¹¹⁰. In sostanza, notava Umberto Foscanelli, «per alcune coscienze timorate e paurose di conservatori non era una Costituzione accettabile, e tanto meno auspicabile»¹¹¹.

Fino agli anni Cinquanta del secolo scorso, la Carta del Carnaro rimaneva confinata in un cantuccio remoto di storia. Essa fu travolta dalle negative interpretazioni dell'impresa di Fiume, bollata talvolta quale mera commedia, gesta militaresca, tentativo nazionalista e guerrafondaio, e liquidata quale mero evento antesignano del regime fascista¹¹². Proprio per questo, «molti non osarono di manifesta-

¹⁰⁷ N.F. COSTA, G.G. STENDARDI, *La Reggenza italiana del Carnaro. Disegno di un nuovo ordinamento dello Stato libero di Fiume*, Milano, 1973, 45, 46.

¹⁰⁸ N.F. COSTA, G.G. STENDARDI, *La Reggenza italiana del Carnaro*, cit., 67.

¹⁰⁹ F.S. NITTI, *Scritti politici*, vol. VI, Bari, 1963, 349; cfr. P. VENANZI, *D'Annunzio tra fiumanesimo e fascismo*, cit., 86.

¹¹⁰ P. VENANZI, *D'Annunzio tra fiumanesimo e fascismo*, cit., 87.

¹¹¹ U. FOSCANELLI, *Gabriele D'Annunzio e l'ora sociale*, cit., 150.

¹¹² Cfr. G. PINI, F. BRESADOLA, *Storia del fascismo*, Roma, 1928, 223 ss.; R. FARNACCI, *Storia della rivoluzione fascista*, vol. II, Cremona, 1933, 137 ss.; F. ULIVI, M. MAGINI, *Storia del fascismo*, Firenze, 1941, 160 ss.

re il loro consenso alla Costituzione di Fiume perché temettero di essere accusati, per questo atto, di solidarietà con l'impresa dannunziana»¹¹³.

Nella storiografia italiana¹¹⁴, gli studi destinati a porre le basi per un nuovo e rinnovato dibattito sull'esperienza fiumana sono certamente quelli, assai noti, di Renzo De Felice¹¹⁵, mentre il primo contributo giuridico dedicato alla Carta del Carnaro porta la firma di Alberto Gelpi¹¹⁶, «studioso appassionato e sagace di diritto pubblico»¹¹⁷, il quale nel 1957 diede alle stampe la prima opera sul 'd'Annunzio legislatore', redatta «con ineccepibile rigore scientifico sulla base di una esemplare preparazione dottrinale e col corredo di una obbiettività di valutazione e di una serenità di giudizio di particolare rilievo».¹¹⁸ Per la prima volta, dopo gli studi marcati da un'impronta prettamente politica di Menotti De Francesco e di Elia Rossi Passavanti, la Carta del Carnaro fu sottoposta ad una analisi giuridica «con accortezza e severità di metodo». Essa fu così considerata e valutata «sotto l'aspetto specifico di documento legislativo costituente, cioè di atto deliberatamente inserito nella vita di un Ente territoriale»¹¹⁹.

L'anno precedente invece lo studioso fiumano di origine triestina, Ezio Pace¹²⁰, diede risalto al moderno sistema di previdenza ed assistenza sociale applicato dai diversi regimi politici che hanno go-

¹¹³ *La Repubblica dei sindacati*, cit., 3.

¹¹⁴ Punto di riferimento per la storiografia jugoslava è l'opera di Ferdo ČULINOVIĆ (*Riječka država od Londonskog pakta i Danuncijade do Rapalla i aneksije Italij*, Zagreb, 1953), partendo dalla quale Budislav Vukas ha negli ultimi anni sviluppato una interessante ed approfondita serie di studi. Cfr. B. VUKAS, *La Carta del Carnaro nell'opus di Ferdo Čulinović*, in D. ROSSI (a cura di), *La città di vita cento anni dopo*, cit., 301-312.

¹¹⁵ R. DE FELICE, *Sindacalismo rivoluzionario e fiumanesimo nel carteggio De Ambris-D'Annunzio 1919-1922*, Brescia, 1966; ID., *La Carta del Carnaro nei testi di Alceste De Ambris e di Gabriele D'Annunzio*, Bologna, 1973.

¹¹⁶ A. GELPI, *Gabriele D'Annunzio legislatore costituente*, cit.

¹¹⁷ N. REGARD, *Presentazione*, in A. GELPI, *Gabriele D'Annunzio legislatore costituente*, cit., 7.

¹¹⁸ *Ivi*, 8.

¹¹⁹ *Ivi*, 7.

¹²⁰ E. PACE, *Sicurezza sociale nel Carnaro. Prima e con Gabriele d'Annunzio 1835-1945*, vol. II, Milano, 1956.

vernato il territorio del Carnaro tra il 1835 ed il 1945, pubblicando un'opera in due volumi che investe anche il periodo dannunziano.

Tra gli anni Settanta e Novanta i contributi sull'impresa di Fiume furono sempre di stampo prettamente storico. Fanno eccezione gli studi di Vittorio Frosini del 1971¹²¹, di Costa e Stendardi del 1972¹²², di Cinzia Guazzi del 1982¹²³ nonché alcuni articoli di Guglielmo Salotti e Nereo Bianchi accolti nella rivista *Fiume*¹²⁴.

Negli anni successivi, il tema attirò l'attenzione di Carlo Ghisalberti¹²⁵, il quale alla fine degli anni Novanta all'interno del volume *Stato Nazione e Costituzione nell'Italia contemporanea* dedicava un intero capitolo alla Carta del Carnaro. Dieci anni più tardi verranno dati alle stampe gli atti del Convegno tenutosi nell'ottobre 2008¹²⁶ presso l'Università 'La Sapienza' di Roma. Si trattò di un dibattito, forse il primo, che vide la partecipazione di numerosi giuristi positivi, da costituzionalisti a internazionalisti. Infine, più di recente, l'avvicinarsi del centenario ha contribuito ad avviare una nuova stagione di studi particolarmente prolifica e ricca di suggestioni storico-giuridiche. Lo dimostrano infatti gli studi di Davide Rossi¹²⁷, di Carlo

¹²¹V. FROSINI, *D'Annunzio e la Carta del Carnaro*, in *Nuova Antologia*, 2041 (gennaio 1971), 75-86.

¹²²N.F. COSTA, G.G. STENDARDI, *La Reggenza italiana del Carnaro*, cit.

¹²³C. GUAZZI, *La Reggenza Italiana del Carnaro nella storia del Diritto Costituzionale*, Genova, 1982.

¹²⁴N. BIANCHI, *La Carta costituzionale della Reggenza italiana del Carnaro*, a. I, 1 (aprile 1981), 69-73; ID., *La Carta costituzionale della Reggenza italiana del Carnaro (2 puntata)*, a. I, 2 (ottobre 1981), 46-50; ID., *La Carta costituzionale della Reggenza italiana del Carnaro (3 puntata)*, a. II, 1 (maggio 1982), 47-65; G. SALOTTI, *Nuovi studi sulla Carta del Carnaro*, a. XIX, XX (gennaio 1973-dicembre 1974), 78-102; ID., *La Carta del Carnaro alla luce di uno studio di Adelchi Baratono*, a. III, ottobre 1983, 75-79.

¹²⁵C. GHISALBERTI, *Stato Nazione e Costituzione nell'Italia contemporanea*, Napoli, 1999, 215-239.

¹²⁶A. SINAGRA (a cura di), *Lo Statuto della Reggenza Italiana del Carnaro. Tra Storia, Diritto Internazionale e Diritto Costituzionale. Atti del Convegno di Roma, Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi "La Sapienza", 21 ottobre 2008*, Milano, 2009.

¹²⁷D. ROSSI, *La Carta del Carnaro e la crisi dello Stato liberale, tra rappresentanza e antiparlamentarismo*, in *Giornale di Storia costituzionale*, 38, 2019, 135-147; ID., *La Carta del Carnaro, antidoto alle tossine del parlamentarismo*, in ID. (a cura di), *La città di vita cento anni dopo. Fiume, d'Annunzio e il lungo Novecento adriatico*, Padova,

Ricotti¹²⁸, di Renato Lombardo¹²⁹ e da ultimi le monografie di Federico Lorenzo Ramaioli¹³⁰ e di Giuseppe de Vergottini¹³¹. Tanto in questi anni è stato scritto sulla genesi, sulla struttura e sul contenuto della Carta¹³². L'intento di chi scrive va oltre la mera analisi dei sessantacinque articoli della Costituzione (capitolo II). L'ambizione del presente lavoro infatti è quella di entrare in profondità tra le 'pieghe' della società nella quale la Carta affonda le radici e trae linfa (capitolo I), ana-

2020, 207-236; ID., *L'esperienza della Carta del Carnaro all'interno del costituzionalismo europeo di inizi Novecento*, in A. SCIUMÈ, A.A. CASSI, E. FUSAR POLI (a cura di), *History&Law encounters*, Torino, 2021, 55-76; ID., *La Carta del Carnaro 'non pretende di distruggere il vecchio tronco democratico ma vi innesta sopra le concezioni nuove'*, in *D'Annunzio legislatore. Costituzioni, visioni, utopie dell'impresa fiumana*, cit., 29-39.

¹²⁸ C. RICOTTI, *La Carta del Carnaro. Dannunziana massonica autonomista*, Roma, 2015.

¹²⁹ R. LOMBARDO, *La filosofia in D'Annunzio. Sui fondamenti culturali della Carta del Carnaro. Aristotele, Vico, Nietzsche*, Pescara, 2011.

¹³⁰ F.L. RAMAIOLI, *Quis contra nos? Storia della Reggenza del Carnaro da D'Annunzio alla Costituzione di Fiume*, Roma, 2018.

¹³¹ G. DE VERGOTTINI, *La Costituzione secondo d'Annunzio*, cit.; ID., *Realismo e utopia nella Carta dannunziana*, in *D'Annunzio legislatore. Costituzioni, visioni, utopie dell'impresa fiumana*, cit., 17-27. Si vedano altresì E. MERLINO (a cura di), *La sola ragione di vivere. D'Annunzio, la Carta del Carnaro e l'Esercito Liberatore*, s.l., 2020; A. SCIUMÈ, *Di fronte alla Carta del Carnaro: il problema del buon funzionamento di una costituzione tra politica e diritto*, in *D'Annunzio legislatore. Costituzioni, visioni, utopie dell'impresa fiumana*, cit., 41-51.

¹³² Cfr. G. NEGRI, *La Carta del Carnaro tra De Ambris e D'Annunzio*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 83, 1989, 25-32; P. UNGARI, *Commento giuridico alla Carta del Carnaro*, in F. PERFETTI (a cura di), *D'Annunzio e il suo tempo. Atti del Convegno di Studi, Genova, 19-20-22-23 settembre 1989, Rapallo, 21 Settembre 1989*, Genova, 1992, 51-56; G. NEGRI, *D'Annunzio e la Costituzione di Fiume*, in AA.VV., *D'Annunzio e l'impresa di Fiume*, cit., 65-69; W. KLINGER, *La Carta del Carnaro: una Costituzione per lo Stato libero di Fiume*, in *Quaderni. Centro di ricerche storiche - Rovigno*, vol. XIV, 2002, 273-343; A. De SERVI, *L'abbozzo di uno Stato nuovo: la 'Carta del Carnaro'*, in R.H. RAINERO, S. GALLI (a cura di), *L'Italia e la grande vigilia: Gabriele D'Annunzio nella politica italiana prima del fascismo*, Milano, 2007, 165-190; M. FRESSURA, P. KARLSEN (a cura di), *Gabriele d'Annunzio, la Carta del Carnaro e altri scritti su Fiume*, Roma, 2009; P. KARLSEN, *La Carta rivoluzionaria di d'Annunzio e De Ambris: origini, contesto, contenuto*, in R. PUPO, F. TODERO (a cura di), *Fiume, D'Annunzio e la crisi dello Stato liberale*, cit., 87-107; G. ZILLO GRANDI, *Valori e norme in materia di lavoro nella Carta del Carnaro: brevi spunti per il futuro*, in *Argomenti di diritto del lavoro*, 25, 2019, n. 6, 1248-1260.

lizzare la s(fortuna) del testo stesso (capitolo III), ricostruire infine il dibattito dottrinale, ordinando e confrontando le diverse opinioni dei giuristi italiani sulla Costituzione fiumana nel ventennio 1920-1940 (capitolo IV).